

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. **35** di Reg.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemilasedici** il giorno **Ventinove** del mese di **Febbraio**, alle ore **12:30** nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.

MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale **PERUZZO ROBERTO** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA	P
BERTOLLO MAURIZIO	P
PEROTTO SONIA	P
BORTOLOSO GASTONE	P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
2016 - 2018 (ART. 58 DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133)**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Su indirizzo del Sindaco e della Giunta comunale

RICHIAMATO l'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e successive modifiche e integrazioni il quale:

- al comma 1 prevede che *“Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.”*
- al comma 2 che *“L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica;”*
- al comma 3 che *“Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;*
- al comma 4 che *“Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura”;*
- al comma 5 che *“Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”;*

RILEVATO che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 16.12.2009 e della conseguente modifica del secondo comma dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 (intervenuta con Legge n. 214/2011), è necessario che la deliberazione comunale che dispone l'eventuale modifica

della destinazione urbanistica dell'immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali;

DATO ATTO che in materia è intervenuta la legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, (Legge finanziaria per l'esercizio 2010) prevedendo all'art. 35 "Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni" quanto segue:

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

CONSIDERATO che, in coerenza agli indirizzi strategici indicati nel Bilancio di previsione 2016-2018 e relativa Relazione previsionale e programmatica, ed in relazione alle indicazioni normative sopra citate finalizzate alla valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, è quindi possibile procedere alla stesura aggiornata del "Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni Immobiliari" finalizzato alla dismissione di alcuni beni di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

VISTO che con delibera di Consiglio comunale n. 26 in data 30.07.2015 sono stati individuati i beni immobili da alienare ricadenti nel territorio comunale, relativo ai beni di proprietà del Comune suscettibili di dismissione, modificando ed integrando il precedente elenco approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.04.2015;

VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato sub 1) al presente provvedimento, contenente l'elenco degli immobili che si intendono dismettere/valorizzare;

CONSIDERATO:

- che per quanto riguarda il bene patrimoniale facente parte dell'elenco "ex-stadio di via S. Eurosia incrocio con via Trento" si è conclusa la procedura di variante urbanistica al PRG attivata con il Piano delle alienazioni dell'esercizio 2010, come da parere redatto della Regione Veneto ai sensi dell'art. 35 della L.r. 11/2010 in data 12.07.2010 al prot. n. 380373 e delibera di Consiglio comunale n. 67 del 30.11.2010;
- che per i beni inseriti nell'elenco non sussistono vincoli di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, per cui non necessita la verifica con gli Enti competenti di cui al 2° comma dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presente negli archivi comunali risulta comprovata la piena e libera proprietà degli immobili inseriti nel Piano;

VISTO il vigente regolamento dei contratti, in particolare l'art. 29 relativo all'alienazione dei beni immobili;

VISTI:

- l'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 (Legge finanziaria per l'esercizio 2010)

- gli artt. 42, secondo comma, lettere b) ed l), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

RILEVATA la competenza a termini dell'art. 4, comma 1° del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. **di approvare** per i motivi esposti in premessa, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016 - 2018, come da allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito dall'elenco aggiornato dei beni già inseriti nel Piano delle alienazioni dei precedenti esercizi per i quali non è intervenuta l'alienazione;
2. **di dare atto** che per gli immobili inseriti nel presente Piano delle alienazioni non sono previste variazioni alla destinazione ed ai parametri urbanistici previsti dal P.R.G. vigente per le quali occorra instaurare procedure di variante al PAT, come previsto dal secondo comma dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e dall'art. 35 della legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11;
3. **di affermare** l'avvenuta scadenza del Piano Insediamenti Produttivi, con il conseguente decadimento dei vincoli di destinazione delle aree residuali e pertanto che le aree indicate rispettivamente ai punti 6 e 7 dell'allegato elenco non sono soggette ai vincoli oggettivi e soggettivi previsti per le aree P.I.P.;
4. **di dare atto** che, a seguito dell'approvazione del Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni, di cui al precedente punto 1):
 - gli immobili medesimi sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile";
 - l'elenco degli immobili di cui al citato Piano ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n.112/2008;
5. **di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2016-2017 ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
6. **di stabilire** che:
 - la messa in vendita dei beni contenuti nell'elenco sub 1) potrà avvenire, nell'arco del triennio 2016-2018, in funzione della tempistica richiesta dalla destinazione dei proventi;
 - tali vendite avverranno secondo le modalità previste dal vigente regolamento dei contratti, in particolare l'art. 29 relativo all'alienazione dei beni immobili;
7. **di pubblicare** il presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui al quinto comma dell'art. 58 del D.L. 25, all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi;
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016 - 2018 - ELENCO IMMOBILI

Nr.	Descrizione del bene immobile	Catasto e Foglio	Mappale/i	Superficie mq.	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica futura	Introito previsto da alienazioni euro	Note
1	Area ex-stadio di Via S. Eurosia incrocio con Via Trento*	NCT Fg. 5	2278, 2280, 2282	2.873 circa	Zona residenziale di compl. B/43 indice 1,80 mc./mq.	Invariata	650.702,50	Valore inferiore alla stima dell'Agenzia del Territorio, ma ragguagliato alla D.G
2	Area edificabile di Via Thiene*	NCT Fg 8	356 - 370	4.759 circa	Zona residenziale di espansione C2/41 indice 0,5 mc/mq	Invariata	400.000,00	Vendita legata alla variante del PI che definirà i parametri del PUA e la relativa viabilità di accesso nell'ambito della convenzione urbanistica
3	Immobile residenziale di Via Del Bò 29*	NCEU Fg 5	395 sub.1 395 sub.2	3,5 vani 3,5 vani	Zona A centro storico	Invariata	78.000,00	Asta in definizione
TOTALE ALIENAZIONI							1.128.702,50	
* Immobili già inseriti nel piano alienazioni degli anni precedenti Nel bilancio 2016 è conteggiato il solo importo del punto 2), mentre i punti 1) e 3) saranno inseriti all'atto della pubblicazione dell'avviso di alienazione								

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P-175-2016

oggetto: **APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016 - 2018 (ART. 58 DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133)**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

Piovene Rocchette, 29-02-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

per il Responsabile del Servizio
il Segretario comunale
PERUZZO ROBERTO

Piovene Rocchette, 29-02-2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO